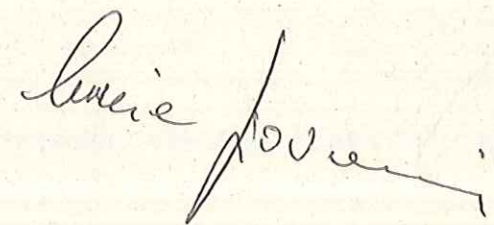




Verbale di Accordo



Il giorno 09/04/2019

tra

Poste Italiane S.p.A.

e

Delegazione sindacale regionale della Sicilia

Premesso che

- Con l'Accordo nazionale del 21 marzo 2019, le Parti hanno ritenuto opportuno proseguire l'iter di definizione del processo di trasferimento volontario del personale di livello F, E, D, C e B, anche in considerazione delle risultanze emerse dall'implementazione dell'Accordo nazionale del 18 ottobre 2018 in materia, nonché delle previsioni dell'intesa dell'8 marzo 2019;
- Con riferimento al personale inquadrato al livello B, l'Azienda, nell'esaminare le domande di trasferimento presentate, terrà conto delle azioni pianificate di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio;
- L'Accordo citato, che avrà validità per gli anni 2019 e 2020 ferme restando eventuali intese che dovessero intervenire nel corso degli incontri sindacali previsti, stabilisce che vengano avviati incontri per regolamentare le domande di trasferimento volontario in ambito regionale e provinciale aventi anch'essi validità per gli anni 2019 e 2020;

si conviene quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

Con il presente Accordo le Parti, intendono definire il processo di trasferimenti volontari in ambito provinciale e regionale per il personale di cui all'intesa nazionale del 21 marzo 2019. Tali trasferimenti precederanno gli eventuali trasferimenti di risorse provenienti da regioni diverse per effetto della citata intesa.

1. A partire dal 15 gennaio e fino al 31 gennaio di ogni anno le risorse interessate potranno presentare domande di trasferimento volontario in ambito regionale e/o provinciale, secondo le disposizioni e le modalità indicate nei punti successivi.

Potranno presentare domanda di trasferimento le risorse di livello F, E, D, C e B, con contratto a tempo indeterminato, che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente sono in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- **Anzianità di servizio non inferiore a 12 mesi** (18 mesi per il personale con contratto di apprendistato)
- **Permanenza nella sede di ultima assegnazione regionale non inferiore a 6 mesi** (18 mesi per il personale con contratto di apprendistato)

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i requisiti indicati al primo e al secondo alinea non saranno oggetto di riproporzionamento.

2. Il lavoratore potrà presentare una domanda di trasferimento per ciascun anno, esclusivamente nell'ambito del proprio settore di appartenenza e per le medesime mansioni espletate nel mese di presentazione dell'istanza ovvero fermo restando il proprio livello inquadramento, per le mansioni rientranti nella medesima aggregazione e con lo stesso regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale).

Con riferimento alle risorse che successivamente alla presentazione dell'istanza di trasferimento siano adibite a mansioni diverse e non rientranti nella medesima aggregazione di mansioni, esclusivamente in ambito provinciale, la relativa domanda per l'anno di riferimento verrà inserita in coda alla graduatoria relativa alla nuova mansione.



3. Le domande avranno validità per un anno
4. L'intero processo si realizzerà secondo le seguenti modalità:

Presentazione delle domande di trasferimento volontario

A partire dal 15 gennaio e fino al 31 gennaio di ogni anno il personale indicato al precedente punto 1) potrà presentare le domande di trasferimento volontario in ambito regionale e provinciale.

Le risorse assenti a vario titolo saranno avvisate, a mezzo telegramma, dei termini di presentazione della domanda.

Per l'ambito provinciale, sarà necessario far pervenire la richiesta di trasferimento mediante compilazione dell'apposita modulistica (all. 1) agli indirizzi mail o al fax server che saranno forniti dall'azienda.

Ciascuna risorsa potrà formulare una domanda per trasferimento in ambito provinciale e una domanda per trasferimento in ambito regionale. Le domande potranno riguardare:

- trasferimenti in ambito provinciale: nella richiesta di trasferimento volontario si potranno indicare al massimo 3 (tre) comuni di preferenza, in ordine non vincolante, ricadenti nella stessa Provincia di assegnazione del dipendente. Sarà pertanto redatta una graduatoria per provincia (con la specifica dei singoli comuni richiesti) secondo i punteggi di cui al punto A) successivo e nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 2.
- trasferimenti in ambito regionale: la richiesta di trasferimento potrà riguardare una sola provincia dell'intero ambito regionale diversa da quella di attuale assegnazione del dipendente; in tal caso per ogni provincia verrà redatta apposita graduatoria in base alle richieste pervenute e secondo i criteri di cui al punto A) e nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 2.

I trasferimenti saranno effettuati, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e attraverso l'armonizzazione con i processi definiti dall'Accordo nazionale citato in premessa, prioritariamente in ambito intraprovinciale e successivamente in ambito interprovinciale.

Le domande di trasferimento che insistono sulla medesima provincia/comune, per gli stessi settori professionali, per uguale livello inquadramentale e per il medesimo regime contrattuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale) saranno articolate in graduatoria in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Nelle graduatorie saranno indicati analiticamente i punteggi di cui ai successivi punti a.1; a.2, a.3:

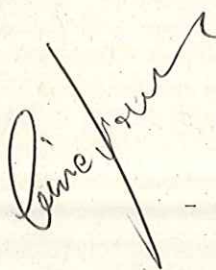
A) Punteggio totale - è dato dalla somma del punteggio derivante da:

a.1) Condizioni familiari

a.1.1 famiglia monoparentale	punti 10
a.1.2. coniuge o in assenza del primo figlio	punti 7
a.1.3 ciascun figlio fino a 8 anni	punti 6
a.1.4. ciascun figlio da 9 anni a 18 anni	punti 5
a.1.5. famiglia monoparentale (affidamento congiunto)	punti 5
a.1.6. genitore a carico	punti 3

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto a.1) verrà effettuata tenendo presente che:

- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto a.1.3. e a.1.4 compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto a.1.2.;
- il punteggio di cui al punto a.1.1. compete al dipendente, componente di una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico genitore che abbia riconosciuto il figlio minorenni nei modi previsti dall'art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio minorenni nei modi consentiti dalla



legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento esclusivo del figlio minore di età e al dipendente vedovo con prole minore di anni 18;

- il punteggio di cui al punto a.1.5. compete al dipendente componente una famiglia monoparentale, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento congiunto del figlio minore di età;
- il punteggio di cui al punto a.1.1. e a. 1.5. non compete nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto a.1.2 compete anche nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi
- il punteggio di cui al punto a.1.6. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.

a.2) Anzianità

- per ogni anno di anzianità di servizio

punti 1,5



L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato.

Per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.

Per le risorse ex CTD che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli Accordi del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, del 27 luglio 2010, del 18 maggio 2012, del 21 marzo 2013, del 30 luglio 2015 del 19 giugno 2018, l'anzianità di servizio sarà calcolata dalla data di effettiva riammissione in servizio.

Le frazioni di anno superiori a sei mesi vengono computati come anni completi.

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia di part time.

Il personale per il quale sussistano le condizioni sopra elencate sarà collocato nella graduatoria relativa, secondo l'ordine decrescente di detta graduatoria.

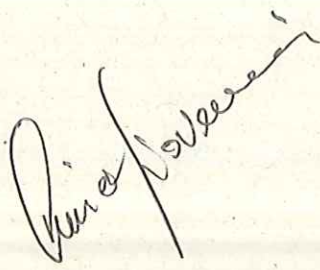
a.3) Presenza in servizio

- presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di: infortuni, congedo obbligatorio di maternità e di paternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata; permessi sindacali RSU e RLS previsti dalla legge 300/1970, permessi per decesso/grave infermità di cui all'art.34, commi da VI a X del vigente CCNL, permessi per donazione di sangue ed emocomponenti, donazione di midollo osseo, donazione di organo) nell'anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni.

punti 15

Con riferimento alle assenze dal servizio riconducibili a malattia, il punteggio complessivo verrà decurtato, come di seguito indicato:

- Dal sedicesimo al ventesimo giorno di assenza complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 0,50 punti al giorno;
 - dal ventunesimo giorno di assenza complessiva nell'anno di maturazione dei requisiti, 1 punto per ciascun giorno;
 - A tal fine saranno esclusi dal computo delle assenze per malattia i periodi di ricovero ospedaliero, documentati da certificazione medica rilasciata dalla struttura presso cui è avvenuto il ricovero, nonché i periodi di prognosi che vi si riconnettono, parimenti documentati dalla struttura sanitaria presso cui è avvenuto il ricovero, nel limite massimo di 10 giorni per ciascun ricovero fino ad un massimo di 2 eventi all'anno.
- 





In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.

In relazione alle province caratterizzate dalla presenza di isole minori, nella domanda di trasferimento in ambito regionale dovrà essere evidenziata la eventuale disponibilità del lavoratore ad essere trasferito verso le suddette isole.

Le Parti convengono che il personale affetto da patologie di particolare gravità di cui all'art. 41 del vigente CCNL o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti stabiliti al punto 1 del presente accordo e le relative richieste verranno valutate dall'Azienda indipendentemente dai criteri individuati al precedente punto 4. Tali domande potranno essere presentate senza alcun limite temporale e, in ambito mobilità regionale, se dovessero pervenire oltre i termini, saranno gestite al di fuori dell'applicativo informatico dedicato.

Analogo trattamento verrà riservato al personale nel cui nucleo familiare siano presenti figli conviventi, coniuge o convivente "more uxorio" affetti da grave patologia di cui all'art. 41 CCNL vigente o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita debitamente certificate.

Del pari, saranno valutate dall'Azienda, indipendentemente dai requisiti di cui al punto 3, le richieste di trasferimento presentate dal personale con figli, fiscalmente a carico almeno al 50%, per i quali ricorra almeno una delle condizioni qualificate come "croniche ed invalidanti" dal Ministero della Salute – ai sensi del DM 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal DM 18 Maggio 2001, n. 279 - certificata da una struttura sanitaria pubblica e che abbia dato luogo al riconoscimento dell'invalidità civile per i figli minorenni e nella misura almeno pari al 85% per i figli maggiorenni.

L'Azienda si impegna a porre particolare attenzione ai casi di dipendenti che siano vittime di reati penali, ivi inclusi quelli di genere, accertati da provvedimento giudiziario o in corso di accertamento per i quali si determini una incompatibilità ambientale, individuando le opportune soluzioni gestionali, tra cui prioritariamente l'applicazione temporanea presso una sede indicata dal dipendente. Laddove le condizioni – adeguatamente documentate – che hanno determinato l'esigenza di applicare temporaneamente il lavoratore/lavoratrice presso altra sede rispetto a quella di assegnazione perdurino per un periodo almeno pari a 12 mesi, l'Azienda procederà al trasferimento dell'interessato presso la medesima sede.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 38, lettera A), punto XIV, ultimo capoverso del vigente CCNL, l'Azienda conferma che terrà conto delle domande di trasferimento presentate dal lavoratore con coniuge appartenente alle Forze Armate o di Polizia (Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza).

Eventuali dichiarazioni mendaci relative a fatti o stati che siano rese dal lavoratore all'atto della presentazione dell'istanza di mobilità volontaria nazionale, anche al fine della valorizzazione del proprio punteggio, determineranno l'estromissione del medesimo dalla relativa graduatoria e l'impossibilità di presentare domanda di mobilità per i tre anni successivi, ferma restando da parte dell'Azienda la valutazione della condotta del dipendente ad ogni effetto di legge e di contratto.

Le Parti confermano di ricorrere all'apposito applicativo informatico, disponibile sulla Intranet aziendale *Posteperno* per la presentazione delle domande di trasferimento regionale.

I dipendenti che non dispongono di un account di dominio aziendale potranno richiedere l'inserimento a sistema della domanda tramite la propria funzione di Macro Area Risorse Umane.

I dipendenti che non dispongono di una postazione di lavoro personale potranno utilizzare per l'accesso un computer, anche condiviso, presente nella propria sede di lavoro.

Per le ulteriori modalità operative si rimanda a quanto previsto nel punto 9 dell'accordo nazionale del 21 marzo 2019.



5. Con specifico riferimento all'anno 2019 le domande di trasferimento potranno essere presentate nel periodo dal 12 al 26 aprile. Le nuove graduatorie diventeranno efficaci dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi che avverrà entro il 13 Maggio ed avranno validità fino alla pubblicazione delle successive. Le graduatorie relative all'anno 2020 cesseranno di avere efficacia alla data del 31/12/2020, in coerenza con il periodo di vigenza del presente accordo.
6. Le domande di trasferimento volontario, ordinate (ove ne ricorrano le condizioni) secondo i criteri citati, saranno rese pubbliche entro il 28 febbraio d'ogni anno. A valle della pubblicazione, le risorse interessate potranno inviare, entro e non oltre tre (3) giorni dalla pubblicazione delle stesse, agli indirizzi mail o al fax server che saranno forniti dall'azienda, osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa. L'azienda provvederà, entro i successivi tre giorni, alla valutazione delle richieste e all'eventuale elaborazione della graduatoria aggiornata.

Criteri di accoglimento delle domande

L'accoglimento delle domande di trasferimento è subordinato alla sussistenza dei requisiti indicati al punto 1) del presente Accordo.

Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute prima o dopo le date indicate come utili per la presentazione delle istanze di trasferimento volontario.

7. Trasferimenti

L'effettivo trasferimento è subordinato:

- alla sussistenza dei requisiti di accesso di cui al precedente punto 1);
- alla sussistenza della piena idoneità alle mansioni – anche con riferimento all'utilizzo di tutti i mezzi/strumenti aziendali previsti per la specifica prestazione lavorativa nonché alle relative modalità di svolgimento – cui la richiesta di trasferimento si riferisce che dovrà sussistere al momento della scelta dell'ufficio di destinazione (intendendosi per tale, in ambito mobilità regionale, il 7° giorno antecedente all'apertura dell'applicativo utile ad indicare le sedi di preferenza), nonché alla data di efficacia prevista per il trasferimento medesimo
- al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento, della risorsa interessata.
(per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che hanno *ab origine* un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto un verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli Accordi del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008, del 27 luglio 2010, del 18 maggio 2012, del 21 marzo 2013, del 30 luglio 2015 e del 19 giugno 2018. In questo caso laddove la verifica dovesse dare esito negativo, la risorsa resterà in graduatoria fino al compimento del periodo di validità della stessa.)
- all'eventuale accettazione da parte del lavoratore in regime part time della modifica dell'articolazione oraria della prestazione di lavoro, in coerenza con le esigenze dell'ufficio di destinazione

8. Relativamente alla mobilità in ambito intraprovinciale, la Struttura Macro Area Risorse Umane Sicilia procederà a contattare telefonicamente il lavoratore.

Qualora il contatto telefonico vada a buon fine, lo stesso dovrà formalizzare l'accettazione ovvero la rinuncia inviando una comunicazione agli indirizzi mail o al fax server che saranno resi noti dall'Azienda entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della relativa proposta. Se nel termine previsto non perviene l'accettazione, la struttura MARU lo considererà in ogni caso rinunciatario.

Qualora il contatto telefonico non vada a buon fine, la Struttura MARU Sicilia provvederà ad inviare un messaggio SMS di avviso e/o telegramma. Se entro il giorno lavorativo successivo all'invio l'interessato non manifesta la propria accettazione, lo stesso sarà considerato rinunciatario.

Al momento della rinuncia, si provvederà all'eliminazione dall'elenco dell'anno di riferimento della relativa provincia.

Pininfarina

L'avvenuta accettazione di una delle sedi richieste, in ambito provinciale, non determinerà comunque l'eliminazione della risorsa dalle graduatorie per le rimanenti sedi di preferenza.

In via eccezionale, per ragioni documentate, sarà facoltà del lavoratore richiedere, in fase di accettazione, un differimento dell'effettivo trasferimento fino ad un massimo di 2 mesi dalla data comunicata

Le Parti confermano che l'attivazione della mobilità volontaria in ambito regionale avverrà in seguito alla realizzazione della mobilità in ambito provinciale, con l'obiettivo di garantire una corretta perequazione tra i diversi Comuni della Provincia.

Le parti ribadiscono la scadenza al 31/12/2020 della presente intesa, facendo salve eventuali intese nazionali che dovessero intervenire producendo effetti regolatori sulla materia.

L'Azienda fornirà alle OO.SS. regionali informativa semestrale circa lo scorrimento degli elenchi di trasferimento intraprovinciale e interprovinciale, lo stato dell'arte della mobilità e le eventuali disponibilità per successiva mobilità qualora pianificabili.

I fabbisogni riservati allo scorrimento delle graduatorie di mobilità regionale saranno resi noti da parte dell'azienda con cadenza semestrale, per l'anno 2020 nei mesi di febbraio e settembre.

per Poste Italiane S.p.A.

Ponci

per le OO.SS.

SLC CGIL

SLP CISL

UIL poste

FAILP CISAL

CONFSAL Com.ni

FNC UGL Com.ni

[Handwritten signatures of representatives for SLC CGIL, SLP CISL, UIL poste, FAILP CISAL, CONFSAL Com.ni, and FNC UGL Com.ni]

**MODULO PER RICHIESTA TRASFERIMENTO IN AMBITO PROVINCIALE
EX ACCORDO DEL 09/04/2019**

AII.1

Al Responsabile Regionale Risorse Umane Macro Area
Sicilia e-mail.....
Fax Server:

Il sottoscritto _____ n° matricola _____
nato _____ il _____ Recapitocellulare _____

Livello B C D E F
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Struttura di appartenenza MP ☐ PCL ☐ o altro specificare quale

Ufficio di appartenenza _____ provincia _____ mansione _____

Comune richiesto: _____ / _____ / _____
(indicare max 3 comuni)

CONDIZIONI FAMILIARI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue

Coniugato/a- Unito/a civilmente ☐ Celibe/Nubile ☐ Vedovo/a ☐ Divorziato/a ☐

Legalmente separato/a ☐ Convivente *more uxorio* con figli riconosciuti da entrambi ☐

1.	Famiglia monoparentale affidamento esclusivo (punti 10) (**)	
2.	Coniuge o, in assenza, 1° figlio (punti 7) (*)	
3.	Ciascun figlio fino a 8 anni (punti 6)	n.....
4.	Ciascun figlio da 9 fino a 18 anni (punti 5)	n.....
5.	Famiglia monoparentale affidamento congiunto (punti 5) (**)	
6.	Genitore fiscalmente a carico (punti 3)	n.....

(*) Indicare se c (coniuge) o f (figlio); (**) indicare si/no

PARENTELA (*)	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA (da compilarsi solo per i figli)	FISCALMENTE A CARICO (SI/NO) (da compilarsi solo per i genitori)

(*) g = genitore; f = figlio; c = coniuge



☐ Coniuge appartenente alle forze armate o di polizia

☐ Art. 41 CCNL 30 Novembre 2017 – II/La sottoscritto/a dichiara di essere affetto/a da una delle patologie di particolare gravità elencate all'art. 41 o per le quali si renda necessaria l'effettuazione di terapie salvavita (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato)

☐ II/La sottoscritto/a dichiara la presenza nell'ambito del proprio nucleo familiare di figli conviventi, coniuge o convivente "more uxorio" affetti da patologia elencata all'art. 41 del CCNL o per le per quali si rende necessaria l'effettuazione di terapie salvavita (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato)

☐ II/La sottoscritto/a dichiara che il proprio figlio, fiscalmente a carico almeno al 50%, versa in condizione qualificata come "cronica ed invalidante" dal Ministero della Salute ai sensi del DM 28 maggio 1999 n° 329, come modificato dal DM 21 maggio 2001, n°296 e dal DM 18 maggio 2001, n° 279, certificata da struttura sanitaria pubblica, con riconoscimento dell'invalidità civile in misura almeno pari al 85%.
(allegare la documentazione attestante quanto dichiarato).

Dichiaro inoltre, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente:

- Di avere un'anzianità di servizio non inferiore a 12 mesi (18 mesi per il personale con contratto di apprendistato)
- Di avere una permanenza nella sede regionale Sicilia non inferiore a 6 mesi (18 mesi per il personale con contratto di apprendistato)

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679/UE)

(firma del richiedente)

_____/_____/_____
(g) (mese) (a)
(data della presentazione della domanda)

